

SCUOLA D'INFANZIA
" CAMILLA RIVA FOSCARINI "

VARESE

STATUTO

ORIGINI

ART. 1

L'attuale Scuola d'infanzia "Carrilla Riva Foscarini" fu fondata come Asilo infantile dal Canonico Ernesto Sesca in onore ad una persona memoria della compianta nonna Carrilla Riva Foscarini ed ha acquisito personalità giuridica con Decreto del Presidente della Repubblica n° 1373 in data 22/3/1969. A seguito del D.P.R. 24/7/1977 n°616, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 Novembre 1978, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 340 del 6 dicembre 1978, la Scuola venne compresa tra le ILPP.A.B. in quanto svolge, in modo precipuo, attività inerenti la sfera educativo-religiosa.

Il presente statuto viene approvato unitamente alla trasformazione dell'ente da I.P.A.B. in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, trasformazione deliberata dall'ente stesso in attuazione della L.n. 13.2.2003 con Delibera n° 3/2003 in data 24/03/2003.

DENOMINAZIONE- SEDE- DURATA- SCOPI

ART. 2

A seguito della trasformazione di cui all'art.1 la scuola "Carrilla Riva Foscarini" è una Fondazione regolata dagli artt.14 e seguenti del Codice civile, ha durata illimitata ed ha sede in Varese località Cartabbia via A. Stoppani n° 7.

ART. 3

La Fondazione gestisce una scuola privata di istruzione cattolica, non si profigge fini di lucro e svolge la propria attività nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Essa ha lo scopo di accogliere, secondo il calendario stabilito dal regolamento interno, i bambini di entrambi i sessi in età prescolare del comune di Varese e, nel caso vi siano posti disponibili, anche bambini provenienti da altri comuni limitrofi, provvedendo alla loro educazione ed istruzione, morale, culturale e religiosa nei limiti consentiti dalla loro età.

ART. 4

I bambini ammessi alla scuola d'infanzia non possono rimanere oltre il principio dell'anno scolastico nel quale sono obbligati, secondo le vigenti leggi e per ragioni di età, a ricevere l'istruzione elementare.

ART. 5

Apposito regolamento stabilisce le norme sulla modalità e sui requisiti di ammissione e frequenza. Nella scuola è vietata ogni forma di discriminazione e disparità di trattamento tra i bambini. L'ente ha inoltre la possibilità di svolgere altre attività educative non in contrasto con quelle istituzionali.

PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

ART. 6

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fabbricato in cui ha sede la scuola dell'infanzia con annesso terreno sito in Varese località Cartabbia via A. Stoppani n° 7.

La Fondazione provvede al raggiungimento dei propri fini:

- Con i proventi derivanti dal patrimonio ;
- Con le retribuzioni degli utenti ;
- Con i contributi di enti pubblici o privati ;
- Con altre erogazioni destinate all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente attribuite all'incremento del patrimonio.

ART.7

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Gli adempimenti contabili sono disciplinati secondo le vigenti norme.

ORGANI DELLA FONDAZIONE

ART.8

Sono organi della scuola "Carilla Riva Foscarini" :

- Il Consiglio di Amministrazione ;
- Il Presidente ;
- Il Revisore dei conti .

Tutte le cariche sono gratuite.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART.9

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri.
Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno il Presidente e il Vice-Presidente.

Fanno parte del Consiglio di Amministrazione i seguenti membri:

- Il Padre pro-tempore o suo delegato ;
- Un membro del Consiglio pastorale ;
- Un membro in rappresentanza dell'Associazione pro-scuola materna nominato dall'Associazione; ove non esista tale associazione, un membro in rappresentanza del Consiglio pastorale ;
- Un membro designato dal Consiglio comunale tra i cittadini residenti nel rione ;
- Un rappresentante dei genitori nominato dall'Assemblea dei genitori dei bambini iscritti.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 4 anni a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio stesso.

I componenti possono essere riconfermati (ad occasione del rappresentante dei genitori che rimane in carica fin tanto che il proprio figlio frequenta la scuola).

ART.10

I componenti del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono a tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso che valuterà tutte le ragioni di opportunità del provvedimento medesimo.

ART. 11

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione, se nominati decadono dall'ufficio, gli interdetti, gli inhabitati, i falliti, i condannati a pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ed in genere coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità secondo la vigente legislazione.

Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei propri componenti.

ART. 12

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare il Consiglio di Amministrazione adempie i seguenti compiti:

1. Delibera i regolamenti del personale, quelli relativi alla vita comunitaria e quelli inerenti al funzionamento della scuola;
2. Assuma, sospende, licenzia il personale in conformità alle disposizioni previste dal C.C.N.L. di categoria e dal regolamento organico del personale;
3. Delibera le convenzioni con enti pubblici e privati;
4. Delibera su contratti di locazione, fornitura e somministrazione;
5. Delibera sull'acquisto e l'alienazione di titoli e beni mobili, sull'accettazione di donazioni, eredità e lasciti;
6. Delibera l'alienazione di beni immobili alle condizioni di cui all'art.17-comma 2- del decreto legislativo 207/2001 con il voto favorevole dell'intero Consiglio;
7. Delibera l'importo della rete di frequenza;
8. Approva il bilancio;
9. Delibera in ordine ad eventuali modifiche dello Statuto con il voto favorevole dell'intero Consiglio di Amministrazione;
10. Adempie infine a tutte le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal regolamento.

ART. 13

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno tre dei suoi componenti e comunque almeno due volte l'anno per approvare il bilancio e per definire il programma di lavoro per l'anno scolastico successivo.

La convocazione avviene mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno da recapitare a tutti i Consiglieri almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno tre dei membri in carica del Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione di quanto previsto ai punti 6 e 9 dell'art. 12.

Le votazioni avvengono per appello nominale o con voto segreto, a discrezione del Presidente.

Le deliberazioni relative a questioni concernenti persone debbano essere assunte sempre con voto segreto.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano tra i presenti.

Alle riunioni possono partecipare, su invito del Presidente, persone estranee al Consiglio di Amministrazione o esperti, che interverranno a titolo consultivo, senza diritto di voto.

Di ogni riunione verrà redatto a cura del Segretario il relativo verbale.

Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e da tutti i Consiglieri intervenuti alla riunione.

Ogni consigliere ha diritto di fare inserire nel verbale una sintesi delle sue dichiarazioni o riserve espresse a giustificazione del proprio voto.

ART. 14

Novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione il Presidente deve richiedere alle amministrazioni ed agli organi competenti le designazioni dei propri rappresentanti al fine di poter procedere al rinnovo del Consiglio.

Il Consiglio scaduto rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio, nei limiti e con i poteri previsti dalle disposizioni vigenti.

ART. 15

Le dimissioni di un membro del Consiglio di Amministrazione devono essere iscritte dal Presidente tra gli argomenti posti all'ordine del giorno della prima adunanza successiva alla data di comunicazione delle dimissioni stesse.

Nel caso il Consiglio deliberi l'accettazione delle dimissioni, il Presidente ne dà immediato avviso all'organo o all'autorità competente affinché proceda alla designazione del nuovo Consigliere.

Con la medesima modalità si procede in caso di morte, di impedimento permanente all'esercizio delle funzioni e nel caso di decadenza di un membro del Consiglio stesso.

Il Consigliere nominato in sostituzione resta in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio.

PRESIDENTE E SEGRETARIO

ART. 16

Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta è presieduto dal Consigliere più anziano d'età ed elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice-Presidente.

Il Presidente resta in carica per tutta la durata del Consiglio.

Le funzioni del Presidente, in caso di assenza o di impedimento, sono devolute al Vice-Presidente ed, in caso di assenza di entrambi, al consigliere più anziano di carriera e, a pari anzianità di carriera, al più anziano di età.

ART. 17

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione esercita tutte le funzioni a lui conferite dalla legge e dal presente statuto o a lui delegate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ente nei confronti dei terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione. Egli cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua successiva riunione.

ART. 18

Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno o all'esterno.

Egli assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione delle quali redige i verbali sottoscrivendoli con il Presidente e con i Consiglieri, cura gli aspetti amministrativi della scuola, custodisce gli atti ed i documenti di Amministrazione.

Il Segretario ha la responsabilità diretta nella predisposizione e nell'attuazione degli atti contabili, di ragioneria, di economia, e nell'organizzazione del lavoro di segreteria. Egli risponde del proprio operato direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed opera secondo le sue direttive.

REVISORE DEI CONTI

ART. 19

La gestione amministrativa e contabile dell'ente è controllata da un Revisore dei conti. L'organo che procede alla nomina del Revisore è la FISM di Varese. Il Revisore non può far parte del Consiglio di Amministrazione e deve essere iscritto all'albo dei revisori contabili.

Il Revisore dei conti ascerta la regolare tenuta delle scritture contabili e può effettuare verifiche di cassa, controlla il rendiconto finanziario annuale dell'ente, può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzione consultiva.

Il Revisore dei conti dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e può essere rieletto.

Alla scadenza del suo mandato si procede come previsto all'art.13 per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

ESTINZIONE-LIQUIDAZIONE-DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20

In caso di estinzione il patrimonio della Fondazione sarà devoluto, nel rispetto di quanto disposto dall'atto di Fondazione, alla Parrocchia San Silvestro in Cartabbia di Varese, con l'impegno di garantire la prosecuzione di servizi educativi rivolti all'infanzia.

ART. 21

La Fondazione tiene presso la sede sociale i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione nel quale saranno trascritte tutte le deliberazioni consiliari sottoscritte dal Presidente, dai Consiglieri e dal Segretario.

ART. 22

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di persone giuridiche private legalmente riconosciute.